

STATUTO

Titolo 2

Denominazione, Sede, Caratteristiche, Scopi, Durata, Patrimonio

art. 1 - Denominazione

È stata costituita l'Associazione che assume la seguente denominazione:

“Italian Association for Arts and Music – Associazione Italiana per le Arti e la Musica”, nel seguito denominata IAAM.

L'Associazione è un ente di diritto privato e di promozione sociale, ed è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. , col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

art. 2 - Sede

La IAAM ha sede a Napoli, in Via Santa Maria di Costantinopoli n. 89.

La IAAM prevede la possibilità di svolgere le proprie attività sia in altre province del territorio nazionale che all'estero, attraverso livelli di organizzazioni locali.

Le altre sedi territoriali, nazionali ed estere, potranno essere costituite, oppure aderire se già esistenti, solo con apposita delibera del Consiglio Direttivo della IAAM, presa a maggioranza.

art. 3 - Caratteristiche

La IAAM è libera ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, garantendo l'uguaglianza di tutti i soci.

art. 4 - Scopi

a. L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi, razziali e non può svolgere attività di ordine sindacale, né rappresentare interessi economici di categoria.

b. La IAAM ha carattere culturale e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale rivolta soprattutto ai giovani, svolgendo attività di carattere formativo legata alla divulgazione di tutte le arti, con particolare attenzione alla musica, come linguaggio universale, aggregante ed espressivo della persona. A tal fine, la IAAM intende promuovere, diffondere e coordinare le proprie iniziative su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, mediante la costituzione di associazioni locali aventi il medesimo scopo, garantendone e vigilandone il perseguimento.

c. L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- Sostenere e promuovere quelle attività fattivamente consone alla conoscenza e divulgazione delle arti e della musica in particolare.
- Ricercare e sperimentare nuove forme di istruzione mirate all'apprendimento della musica e delle arti prestando una maggiore attenzione alle più moderne metodologie.
- Promuovere collaborazioni con organi istituzionali scientifici e culturali per creare e/o ampliare nuovi canali di conoscenze che abbiano come riferimento la musica e le arti.

- Aiutare i giovani, attraverso lo studio e l'apprendimento della musica e delle arti, a migliorare la propria espressività emotiva ed a sviluppare, al meglio, la personalità
- Stimolare nei giovani l'interesse e la necessaria passione per la musica e le arti, al fine di dare loro una giusta istruzione ed aiutarli a mettere in pratica quanto acquisito.
- Sviluppare le sue finalità con la collaborazione dei professionisti più adeguati nei vari settori collegati, direttamente e indirettamente, alle Arti e alla Musica (Artisti e Musicisti, Docenti di Arte e di Musica, Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Sociologi, Esperti di Storia dell'Arte, Conservatori dei Beni Culturali, Esperti di Cultura e Stilismo della Moda, Esperti di Percezione Visiva, Giornalisti ed Esperti di Comunicazione, Esperti di Acustica, Tecnici del Suono, Esperti di Cinematografia, Esperti di Radio e Televisione, Sceneggiatori e Registi, Scenografi, Architetti, Esperti di Danza e di Danzaterapia, Esperti di Musicologia e di Musicoterapia, Esperti di Arte-terapia, Operatori Interculturali, ecc...).
- Ricorrere stabilmente al contributo della Psicologia Cognitiva (nei suoi settori di Psicologia della Musica, di Psicologia dell'Arte, di Psicologia Sociale, di Psicologia dell'Apprendimento, di Psicologia dell'Abbigliamento, di Psicologia della Comunicazione, di Psicoterapia Cognitiva, ecc...) come strumento per lo sviluppo, la comprensione, la diffusione, l'utilizzazione sociale e la fruizione delle Arti e della Musica.

Per raggiungere tali scopi la IAAM intende:

- Realizzare un Centro Studi per avviare i giovani all'apprendimento base, teorico e pratico, delle arti e della musica;
- Organizzare corsi di formazione, stage, seminari, conferenze, convegni, rassegne e altri tipi di manifestazioni riguardanti le arti e la musica;
- Costituire gruppi musicali, ensemble, orchestre con finalità divulgative;
- Promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto statutario analogo al proprio;
- Predisporre una biblioteca ed un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle arti e, in particolare, della musica;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- Diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee, in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali;
- Promuovere ogni altra iniziativa atta a stimolare, prevalentemente nei giovani, ma anche negli adulti e negli anziani, la conoscenza, la fruizione, l'applicazione e la passione per la musica e le arti.

d. La IAAM potrà svolgere e promuovere attività, progetti e servizi anche rivolgendosi a categorie diverse dai giovani, purché siano in linea con le finalità dell'Associazione e potrà, inoltre, aderire a confederazioni, enti ed organismi, aventi scopi statuari analoghi ai propri.

e. L'Associazione potrà compiere operazioni pubblicitarie, finanziarie e commerciali con caratteristiche marginali, correlate alle attività istituzionali, se necessarie ed utili al raggiungimento dello scopo sociale.

f. La IAAM non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

art. 6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio della IAAM potrà essere costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- tutto il materiale tecnico, professionale e didattico sviluppato per conto dell'Associazione, con riconoscimento in capo alla stessa dei relativi diritti di proprietà intellettuale;
- tutti i beni ed il materiale didattico pervenuto a qualsiasi titolo legittimo;
- beni finanziari;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della IAAM potranno essere costituite da:

- quote associative annuali ordinarie;
- contributi supplementari versati dai soci che aderiscono all'Associazione;
- eventuali contributi straordinari, decisi dall'Assemblea dei soci, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- eredità, donazioni, legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- somme derivanti da rendite patrimoniali;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- rimborsi spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Associazione;

- altre entrate compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione di promozione sociale.

Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Titolo 3

I Soci

art. 7 - Chi può aderire all'Associazione

a) Alla IAAM possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo Statuto, i Regolamenti in vigore, il Codice Deontologico e le deliberazioni degli Organi statutari.

Sono soci effettivi coloro i quali aderiscono all'Associazione e, con ratifica del Consiglio Direttivo, vengono registrati nel Libro dei Soci.

b) Le associazioni e gli enti pubblici e privati, che desiderano collaborare con IAAM, condividendone gli scopi statutari, possono chiedere di associarsi e, se ammessi, saranno rappresentati nell'Assemblea dei soci dal loro legale rappresentante o da un suo delegato.

art. 8 - Categorie di soci

I Soci della IAAM possono essere di diverse categorie, ovvero:

- I soci Fondatori - le persone fisiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, oppure nominati tali, successivamente ed in via del tutto eccezionale, dal Consiglio Direttivo;
- I soci Onorari - le persone fisiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati che, a giudizio del Consiglio Direttivo, si sono particolarmente distinti in ambito pubblico e sociale e nella promozione dell'Associazione;
- I soci Sostenitori - le persone fisiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati che contribuiscono economicamente in maniera rilevante alla vita dell'Associazione, con il versamento di quote nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- I soci Ordinari - le persone fisiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati ammessi a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

art. 9 - Modalità di ammissione dei soci

a) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e comporta la conoscenza ed accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti in vigore, del Codice Deontologico e delle deliberazioni prese dagli organi statutari dell'Associazione. La domanda di ammissione sarà redatta dall'interessato in forma scritta e fatta pervenire al Consiglio Direttivo dell'Associazione. I requisiti di ammissione per i soci, riportati nei Regolamenti, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

b) L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione utile; tale accettazione viene chiamata ratifica e dà diritto all'iscrizione nel libro dei soci.

c) Il Consiglio Direttivo, attraverso il Segretario, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti della quota associativa, la delibera diverrà inefficace.

d) La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

e) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recesso come riportato nei comma successivi.

f) La qualifica di socio non è trasferibile.

art. 10 - Le prestazioni degli associati.

a) La IAAM si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

b) I soci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso, così come disciplinato nell'art. 13 del presente Statuto.

c) In caso di particolari necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

art. 11- I diritti dei soci.

a) I soci della IAAM hanno tutti uguali diritti.

b) L'esercizio dei diritti di socio e l'accesso alle attività sociali è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, nell'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini temporali e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

c) I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote, fatta eccezione per chi ha agito in nome e per conto dell'Associazione contraendo obbligazioni verso terzi creditori. In questo caso e per situazioni di insolvenza, i terzi che vantano diritti li faranno valere sul patrimonio dell'Associazione medesima e, solo in via sussidiaria, nei confronti delle stesse persone che hanno agito in nome e per conto della IAAM.

d) Inoltre i soci possono:

- partecipare all'Assemblea;
- esprimere il proprio voto per eleggere le cariche sociali, se maggiorenni;
- concorrere alla formazione del Consiglio Direttivo e di tutte le cariche sociali previste dallo Statuto, se maggiorenni;
- ottenere copie ed estratti dei documenti dell'Associazione facendone richiesta e contribuendo alle spese di produzione.

I diritti di seguito elencati sono estesi anche ai familiari conviventi dei soci, pertanto, questi ultimi nel rispetto degli appositi regolamenti, possono:

- usufruire dei servizi previsti dall'Associazione per i soci;
- partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze, congressi e a tutte le attività promosse dalla IAAM per il perseguimento dei fini istituzionali.

Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

art. 12 - I doveri dei soci

a) I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Deontologico e le deliberazioni prese dagli organi statutari dell'Associazione.

b) I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo tenendo presente le differenti categorie indicate nell'art. 8 del presente Statuto. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.

c) I soci onorari sono esentati dal pagamento di quote.

d) L'impegno al pagamento delle quote è annuale, con scadenza 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fintanto che il socio non presenti formale atto di dimissioni al Presidente dell'Associazione, almeno due mesi prima della scadenza annuale. La quota dovrà essere effettivamente versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

e) È facoltà degli aderenti alla IAAM effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. I predetti versamenti sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione del socio, può farsi luogo alla ripartizione o restituzione di quanto versato all'Associazione. Il versamento aggiuntivo non crea, inoltre, altri diritti di partecipazione.

f) I soci privi di una formale delega non possono utilizzare il logo della IAAM; eventuali utilizzi del logo possono essere consentiti condizionatamente ad iniziative di tipo culturale e comunque subordinatamente ad esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo.

art. 13 - Perdita della qualifica di socio e criteri di esclusione

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi :

- a) decesso o perdita della capacità d'agire;
- b) dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell'anno. In questo caso, il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci;
- c) espulsione per mancato pagamento delle quote associative;
- d) espulsione o sospensione temporanea di un socio che può essere adottata con delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e per i seguenti motivi:
 - comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente Statuto o con il Codice Deontologico;
 - per gravi motivi che rendono incompatibile la permanenza del socio

- nell'Associazione;
- infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- aver arrecato volontariamente danni materiali all'Associazione;
- aver causato discredito all'immagine ed al nome dell'Associazione.

2. La cessazione della qualifica di socio, nei casi previsti alle lettere a) e b) viene effettuata d'ufficio; invece, alla lettera c), per quanto riguarda la morosità, essa viene effettuata a seguito di mancata risposta entro 15 giorni, a sollecito ufficiale scritto inviato entro il primo marzo dell'anno successivo.

3. La cessazione definitiva o temporanea della qualifica di socio nei casi previsti alla lettera d) viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5. Nel caso in cui il socio non condivida le ragioni della sua esclusione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

6. L'associato che per qualsiasi motivo perda la qualifica di socio non ha mai diritto a rimborso, né totale, né parziale delle quote versate, né all'abbuono di quelli dovuti per l'anno in corso, né al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

7. La perdita della qualità di socio avvenuta per uno dei motivi prima elencati e deliberata dal Consiglio Direttivo, per i casi previsti, deve essere annotata sul libro dei Soci a cura del Segretario.

art. 14 - Altre sanzioni disciplinari a carico dei soci

a) Il Consiglio Direttivo può adottare, a maggioranza, il provvedimento del richiamo scritto a carico di tutti gli associati per comportamento personale e interpersonale non corretto e per atti non educati di qualsiasi genere.

b) Al richiamo scritto, se non sussistono recidive, non segue necessariamente un provvedimento di sospensione o, quello più grave, di espulsione.

c) Nel caso in cui il socio non condivida le ragioni del richiamo scritto, a sua difesa, può inviare entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione una memoria scritta al Collegio dei Probiviri che deciderà in merito alla conferma oppure, se sussistono le condizioni, alla cancellazione del richiamo scritto in capo al socio.

Titolo 4

Organi Statutari e Cariche dell'Associazione

art. 15 - Organi Statutari

a) Sono organi dell'Associazione

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Presidente Onorario;
5. il Vicepresidente;
6. il Segretario;
7. il Tesoriere;
8. il Collegio dei Revisori dei Conti;
9. il Collegio dei Proviviri.

b) L'organizzazione dell'Associazione e le responsabilità delle funzioni sono riportate nel seguito e contemplate anche nel Regolamento.

c) Tutti i soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti, purché non legati da rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione, possono ricoprire cariche sociali nei modi indicati nello Statuto e nel Regolamento.

art. 16 - Assemblea dei Soci - Composizione

a) L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni aderenti all'Associazione aventi diritto di voto, in regola con i pagamenti e che risultano iscritti nel libro soci.

b) Hanno diritto al voto i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

c) Le altre Associazioni, gli enti pubblici e privati aderenti alla IAAM hanno diritto ad un solo voto espresso attraverso un rappresentante designato, denominato referente.

d) L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

e) Nell'inviare la comunicazione per la convocazione all'assemblea, l'Associazione, usando modalità che possano attestare sia l'invio che la ricezione della medesima, è obbligata a tenere a disposizione dei soci la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

f) All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti effettivi, se già nominati.

g) È facoltà del Presidente dell'Associazione invitare a presenziare all'Assemblea altre parti interessate quali ad esempio membri del Governo centrale o regionale, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, esponenti dell'economia e della cultura.

art. 17 - Assemblea dei Soci Ordinaria

a) L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in qualunque momento, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali:

- entro il mese di maggio per l'approvazione del rendiconto di esercizio, della relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori relative all'anno precedente, se non diversamente previsto, come indicato nell'art. 18 comma 6 del presente Statuto;
- entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

b) L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta al Presidente, a mezzo raccomandata A.R., tanti soci che rappresentano almeno un decimo degli aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente ha il dovere di convocare l'Assemblea Ordinaria, senza indugio, entro 30 giorni dalla richiesta, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. Se ciò non avvenisse vi provvederà il Presidente dei Revisori dei Conti.

c) L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede dell'Associazione.

d) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviato a tutti i soci aventi diritto al voto non meno di 15 giorni solari prima della convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo equivalente per cui esista prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario ed è affisso in modo visibile nella sede dell'Associazione per la durata di detto termine.

e) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad una distanza dalla prima non inferiore alle 24 ore.

f) In mancanza di convocazione, l'Assemblea si intende comunque valida qualora sia presente la totalità dei soci fondatori ed ordinari, nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato.

g) Per tutte le decisioni il sistema di votazione può avvenire per alzata di mano, a maggioranza semplice di tutti i soci presenti, o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

h) Nel caso di elezioni degli Organi ufficiali dell'Associazione si procederà alla votazione mediante la procedura organizzativa specifica che regola l'argomento, alla quale si rimanda. Il voto espresso per ogni organo è uninominale.

i) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal più anziano componente del Consiglio Direttivo.

l) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti e vengono trascritti su apposito libro dal Segretario dell'Associazione. Le delibere sono a disposizione degli associati presso la sede sociale.

m) Non è esclusa la modalità di votazione per corrispondenza, con disciplina riportata nei regolamenti.

art. 18 - Assemblea Ordinaria : Competenze

È compito dell'Assemblea Ordinaria:

1. approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione svolta e da svolgere
2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo con eventuale indicazione del Presidente;
3. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
4. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
6. discutere e deliberare i bilanci consuntivi annuali, e le relative relazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Associazione, entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale. Questo termine può essere anticipato tenendo conto di eventuali cambiamenti occorsi ed imposti dalla legge nazionale inerenti le scadenze per gli adempimenti tributari obbligatori;
7. discutere e deliberare le relazioni ed i bilanci preventivi annuali entro il 31 dicembre di ciascun anno;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;
9. decidere l'importo delle quote associative annuali ed eventuali contribuzioni supplementari;
10. approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione oppure deliberarne delle variazioni.

art. 19 - Assemblea dei Soci Straordinaria

a) L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.

b) All'Assemblea Straordinaria si applicano tutte le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria, a meno che non sia differentemente specificato.

c) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o formalmente rappresentati i 2/3 dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita se almeno la maggioranza dei soci è presente o formalmente rappresentata.

d) L'Assemblea straordinaria decide, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

e) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere interamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee, dopo essere stati redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, così come indicato nell'art 17 comma 1 (elle).

f) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria, dovranno essere comunicate entro trenta giorni, a tutti i soci, in modo da essere recepite ed accettate per ogni conseguenza di legge.

g) Non è esclusa la modalità di votazione per corrispondenza, con disciplina riportata nei regolamenti.

art. 20 - Assemblea dei Soci Straordinaria: Competenze

È compito dell'Assemblea Straordinaria:

1. decidere in merito alle modifiche dello Statuto;
2. decidere sul trasferimento della sede dell'Associazione;
3. decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori e della devoluzione del patrimonio;
4. decidere su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

art. 21 - Assemblea dei Soci: Rappresentanze e Deleghe

a) Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega nominativa scritta, anche in calce all'avviso di convocazione per assemblea ordinaria o straordinaria. Le altre Associazioni, gli enti pubblici e privati che aderiscono alla IAAM possono farsi rappresentare, oltre che dal referente, da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti munito di procura scritta da parte del referente.

b) Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

art. 22 - Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, organo amministrativo della IAAM, è affidato il patrimonio, o fondo comune, e la gestione ordinaria dell'ente. Ai Consiglieri spetta la competenza ad amministrare e a svolgere le mansioni indicate nell'Atto Costitutivo e nello Statuto e quelle deliberate di volta in volta dagli associati riuniti in assemblea, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, nell'interesse dell'Associazione. Gli amministratori sono responsabili verso la IAAM secondo le norme del mandato ricevuto.

art. 23 - Il Consiglio Direttivo: Composizione

- a) Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero che va da un minimo di 4 fino ad un massimo di 25 membri eletti dall'Assemblea.
- b) Gli ex Presidenti dell'Associazione, alla fine del loro regolare mandato e se non ostanto particolari ragioni, così come indicato nell'art. 13 del presente Statuto, si aggiungeranno di diritto ai Consiglieri, nel rispetto del numero riportato nel precedente comma.
- c) Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, fino a decadenza dalla carica, per dimissioni o perché deciso, per giusta causa, a maggioranza dei 2/3 dallo stesso Consiglio Direttivo
- d) I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea sono in maggioranza rispetto ai membri di diritto.
- e) Dalla nomina a Consigliere non deriva alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- f) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
- g) I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
- h) Decade dalla carica il consigliere che è assente alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, con l'esclusione delle assenze indispensabili per poter partecipare ad attività istituzionali dell'Associazione e, fatto salvo, giustificate cause di forza maggiore che andranno, se necessario, documentate.
- i) Inoltre, un consigliere può decadere dall'incarico per dimissioni, espulsione o per decesso. In ogni caso subentra al suo posto, nella carica sociale, il Consigliere non eletto con il maggior numero di voti, subordinatamente alla ratifica del Consiglio in carica.
- l) In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso del primo mandato quinquennale dell'Associazione appena costituita, in deroga al precedente comma e per mancanza di regolari elezioni e relativa graduatoria, è in facoltà del Consiglio Direttivo di cooptare, con delibera presa a maggioranza semplice, uno o più sostituti che rimarranno in carica fino a quando si terranno le elezioni per la nomina del successivo Consiglio Direttivo. La cooptazione è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci Ordinaria, da convocarsi non oltre tre mesi dall'approvazione della stessa nomina da parte del Consiglio.
- m) Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri eletti si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo è convocata d'urgenza dai Consiglieri rimasti in carica.

art. 24 - Il Consiglio Direttivo: Convocazione

- a) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno tre volte l'anno, con invito scritto diramato a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei Conti, garantendo l'evidenza della spedizione, non meno di 15 giorni prima della data della riunione.
- b) L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno.
- c) Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta al Presidente.
- d) In caso di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con telegramma, telefax o altro strumento che fornisca evidenza dell'avvenuta spedizione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

art. 25 - Il Consiglio Direttivo: Validità e deleghe

- a) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno la metà dei Consiglieri.
- b) Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere, mediante delega nominativa scritta.
- c) Per proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto, per nominare successivi Soci Fondatori e per nominare o far decadere dall'incarico il Presidente Onorario è richiesto il parere favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
- d) Ciascun Consigliere presente o rappresentato per delega ha diritto ad un solo voto. In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo, la maggioranza viene determinata dal voto di chi Presiede la riunione.
- e) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, subordinatamente dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza, da altro Consigliere designato dal Presidente.
- f) Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
- g) Il Consiglio può tenersi per videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti e che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il Segretario designati.
- h) Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, saranno trascritte nel libro delle adunanze a cura del Segretario dell'Associazione.

art. 26 - Il Consiglio Direttivo: Compiti

a) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che risponde all'Assemblea dei soci per la gestione di tutte le attività.

b) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri, eccetto che per le materie riservate all'Assemblea dei soci, atti al conseguimento degli scopi associativi avendo, in tal senso, facoltà di utilizzare i mezzi di cui dispone l'Associazione. Esso ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione, deliberando su ogni azione connessa con le attività dell'Associazione ed ha, tra gli altri, il compito di:

- 1) attuare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- 2) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell'Assemblea dei soci, assumendo tutte le iniziative del caso;
- 3) compilare e presentare all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo, sulla base del progetto predisposto dal Tesoriere, con la relativa relazione sulle attività svolte ed il programma delle attività future;
- 4) definire il numero dei Consiglieri da eleggere nei limiti statutari;
- 5) ratificare la designazione del Presidente per poi proporre all'Assemblea dei soci la nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori e di due membri supplenti;
- 6) proporre all'Assemblea dei soci la nomina dei tre soci componenti il Collegio dei Provisori;
- 7) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- 8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- 9) stabilire le norme di utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dell'Associazione;
- 10) affidare incarichi particolari a singoli soci, anche non appartenenti al Consiglio Direttivo, fermo restando la responsabilità collettiva del Consiglio Direttivo di fronte all'Associazione;
- 11) assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, conferire mandati di consulenza;
- 12) elaborare, verificare e presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, i Regolamenti ed il Codice Deontologico dell'Associazione, in conformità alle norme dello Statuto, impegnandosi a diffonderne la comprensione e l'utilizzo;
- 13) esaminare le risultanze dell'azione di vigilanza svolta dal Presidente;
- 14) proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche dello Statuto, anche su richiesta motivata avanzata, per iscritto, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto;
- 15) nominare ed, eventualmente, far decadere dall'incarico il Presidente Onorario, nominare successivi soci fondatori;
- 16) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e delle eventuali quote suppletive fissando anche il termine entro il quale dovranno essere versate.
- 17) costituire e gestire settori di attività per promuovere interventi di natura artistica, didattica, psicologica e sociale in linea con gli scopi dell'Associazione;
- 18) creare gruppi di studio su argomenti specialistici e commissioni per compiti specifici;
- 19) accogliere o respingere le domande per l'ammissione di nuovi soci;
- 20) adottare i provvedimenti di sospensione temporanea o di espulsione nei confronti dei soci ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;
- 21) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- 22) proporre e deliberare la nomina dei soci onorari e la loro eventuale decadenza;
- 23) dichiarare decaduti i Consiglieri che non partecipano, senza giustificati e documentati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
- 24) deliberare la costituzione di eventuali sedi distaccate dell'Associazione e la prima nomina dei responsabili;

25) ratificare le procedure organizzative e le pratiche operative redatte dai singoli uffici ed approvate dal Presidente.

c) Tutte le deliberazioni indicate nel precedente comma, fatte alcune eccezioni già esplicitate, vengono prese a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

d) Il Consiglio Direttivo, nella riunione di insediamento, convocata dal Presidente uscente, non oltre 30 giorni dalla conclusione delle elezioni assembleari, elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice ed in accordo con la procedura sulle modalità di elezione delle Cariche Sociali e di nomina degli incarichi ufficiali:

- il Presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario dell'Associazione;

e) Se il presidente uscente è candidato ad una carica ufficiale oppure se è stato rieletto alla stessa carica, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano. A chiusura della riunione d'insediamento avviene il passaggio di consegne tra il Presidente uscente ed il nuovo eletto.

art. 27 - Presidente

a) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, se non indicato direttamente dall'Assemblea in occasione dell'elezione dello stesso Consiglio Direttivo.

b) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

c) E' sempre rieleggibile.

d) Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

e) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento delle attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza sui servizi, sulle attività e sugli uffici dell'Associazione.

f) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

g) Rappresenta l'immagine dell'Associazione e ne cura, direttamente o attraverso delega del Consiglio Direttivo, i rapporti istituzionali, politici ed economici in ambito nazionale ed internazionale. Promuove lo sviluppo dell'Associazione per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- organizzazione generale,
- aperture nuove sedi,
- alleanze con altre Associazioni,
- raccolta fondi.

- h) Controlla l'attuazione ed i risultati delle attività associative attraverso le funzioni competenti.
- i) Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con il Vicepresidente, ai fini dell'elaborazione collegiale della loro attività.
- l) Il Presidente può delegare al Vicepresidente o a determinati membri del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.
- m) Il Presidente è delegato ad intrattenere rapporti di conto corrente con qualsiasi istituto di credito e/o uffici postali con relativo potere di firma, inerenti i rapporti stessi, e le relative operazioni di ordinaria amministrazione.
- n) Per tutte le altre operazioni inerenti attività di straordinaria amministrazione quali mutui, affidamenti di ogni genere, sottoscrizione di investimenti finanziari, ecc. è necessaria una specifica delibera del Consiglio Direttivo.
- o) Designa i nomi di coloro che comporranno il Collegio dei Revisori dei conti, approvati poi dall'Assemblea dei soci dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.
- p) In caso di sua assenza, impedimento o dimissioni le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione. Nel caso di decesso, impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, verrà indetta dal Vicepresidente, in tempi brevi, una riunione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente che resterà in carica fino alle prime elezioni utili.
- q) Potranno concorrere alla carica di Presidente solo soci con un'anzianità associativa di 5 anni maturata, al momento delle elezioni, senza soluzione di continuità.
- r) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro trenta giorni dalle elezioni di questi: di tali consegne deve essere redatto verbale che dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

art. 28 - Vicepresidente

- a) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione;
 - 1) ogni qual volta questi sia manifestamente impedito nell'esercizio delle sue funzioni da cause di forza maggiore;
 - 2) quando ne abbia ricevuto delega esplicitamente circostanziata in termini temporali e di attività;
 - 3) in caso di dimissioni o morte del Presidente fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo ed alla conseguente nomina del nuovo Presidente.
- b) Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i suoi membri.

art. 29 - Segretario

- a) Verbalizza le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- b) Cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché quello dei soci.
- c) Coadiuvava il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- d) E' eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza fra i suoi membri, e sovrintende agli uffici e provvede al buon andamento dei servizi dell'Associazione.
- e) Assiste il Presidente nelle attività di sviluppo, di relazione, di raccolta fondi e di organizzazione della struttura operativa.
- f) Propone agli organi dell'Associazione quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari.
- g) Controfirma con il Presidente gli atti sociali ed amministrativi e firma la corrispondenza.
- h) Assicura il necessario supporto iniziale alle nuove Associazioni locali che aderiscono alla IAAM.
- i) D'intesa e in collaborazione con il Tesoriere, svolge attività di consulenza per gli aspetti normativi, giuridici, amministrativi e fiscali a sostegno delle attività istituzionali delle Associazioni locali che aderiscono alla IAAM.
- l) E' responsabile della contrattualistica e dei rapporti legali.

art. 30 - Tesoriere

- a) Il Tesoriere cura e sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione, ne detiene la contabilità, effettua verifiche, controlla la tenuta dei libri sociali, predispone, da un punto di vista contabile, i bilanci e i rendiconti, secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo e le deleghe conferitegli dal Presidente, riferendone agli stessi attraverso idonea relazione contabile.
- b) Tiene la cassa.
- c) Provvede al controllo e alla congruità del conto economico con le disponibilità finanziarie.
- d) Vigila sulla regolarità e sulla correttezza delle spese con stretto riferimento al bilancio preventivo ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- e) Vista prima del Presidente o dei membri del Consiglio, che abbiano mandato direttivo e delega alla spesa, tutti i documenti che costituiscono impegni economici per l'associazione.
- f) Collabora con i Revisori dei Conti, se presenti, nel momento delle loro verifiche trimestrali.
- g) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i suoi membri

art. 31 - Organo di controllo: Collegio dei Revisori dei Conti

- a) Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché sulla sua amministrazione, sull'osservanza delle leggi e dello Statuto. Riferisce le risultanze della propria attività all'Assemblea dei soci con una relazione al bilancio consuntivo.
- b) Il Collegio dei Revisori deve porsi nella veste di garante nei confronti dei soggetti sia "interni", gli associati; sia "esterni", donatori, volontari, collettività in genere, enti pubblici e sovventori.
- c) Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti, anche non soci, che siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale. I componenti del Collegio dei Revisori saranno eletti dall'Assemblea su indicazione del Presidente dell'Associazione e ratifica del Consiglio Direttivo, nei modi previsti dalle disposizioni legislative vigenti
- d) Il collegio dei Revisori si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle elezioni ed elegge al suo interno il Presidente e ne dà comunicazione al Presidente dell'Associazione.
- e) Ai Revisori, se nominati, sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
- f) Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- g) Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente il patrimonio dell'Associazione, il rispetto degli adempimenti fiscali, il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore e controlla il rispetto delle regole stabilite dalla legge in relazione alla tipologia giuridica assunta dall'Associazione;
- h) I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, e alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto, come organo consultivo, esprimono il loro parere per quanto di competenza statutaria e quando sia richiesto dagli organi dell'Associazione.
- i) I Revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca. Al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere nel Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.
- l) I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro incarico.
- m) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere e con qualsiasi altra carica sociale: per garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e l'autonomia se ne stabilisce il compenso in riferimento al D.P.R. 645/94 e successive modificazioni. Nello specifico, i compensi sono indicati dal Consiglio Direttivo e vengono presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

art. 32 - Collegio dei Probiviri

- a) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre soci eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
- b) Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle elezioni ed elegge al suo interno il Presidente e ne dà comunicazione al Presidente dell'Associazione.
- c) Ad essi sono deferite le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
- d) Sono deferite inoltre le controversie sociali di qualsiasi natura tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi che non si siano potute definire bonariamente. L'ambito di riferimento può essere quello organizzativo oppure un qualunque altro motivo riguardante l'Associazione. L'istanza può essere anche di una sola delle parti.
- e) Essi intervengono d'ufficio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un socio.
- f) Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili.
- g) Il Collegio si costituisce entro 15 giorni dalla richiesta, decide preliminarmente e motivatamente se la questione deferita sia di sua competenza, delibera entro e non oltre i successivi 30 giorni.
- h) Ha il compito di presiedere all'integrità dell'Associazione e di tutelarne l'immagine; giudica basandosi anche sui comuni criteri di equità, giustizia e buon senso.
- i) Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a collaborare, su espressa richiesta, con il Collegio dei Probiviri.
- l) Nell'istruzione delle singole pratiche il Collegio dei Probiviri si riunisce secondo un calendario concordato tra i membri del Collegio stesso ed ha facoltà di chiedere, in piena autonomia, a persone e organi, ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria.
- m) Nel caso di controversia tra soci, il Collegio interverrà innanzitutto per tentare di comporre amichevolmente la vertenza.
- n) Per ogni verificata ed ingiustificata infrazione, proporrà l'applicazione delle sanzioni del caso che verranno sottoposte al Consiglio Direttivo per essere rese operanti con delibera scritta; queste, a seconda del caso possono andare dalla diffida scritta, alla sospensione temporanea fino all'esclusione definitiva del socio dall'Associazione.
- o) I Probiviri non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche sociali previste dal presente Statuto.
- p) I requisiti dei Probiviri sono così individuati:
- avere ricoperto cariche ufficiali nell'Associazione senza alcuna violazione di Statuto o Regolamento;
 - non avere infranto alcuni dei principi del Codice Deontologico;
 - solo per la prima nomina dei Probiviri, successivamente alla costituzione dell'associazione, il Consiglio Direttivo potrà derogare, a propria discrezione, ai due requisiti prima elencati.

art. 33 - Durata Cariche Sociali

- a) Sono cariche sociali della IAAM quelle di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Revisore dei Conti, Proboviro, Tesoriere e Segretario.
- b) Tutte le cariche sociali hanno durata quinquennale e comunque decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
- c) Tutte le cariche sociali sono riconfermabili, a seguito di elezioni.

Titolo V

Diffusione territoriale dell' associazione

art. 34 - Altre sedi dell'Associazione

- a) Una sede distaccata territoriale della IAAM deve comprendere almeno il territorio di una provincia. Per poter attivare una sede distaccata è necessario che almeno cinque presone residenti nel territorio predetto ne facciano richiesta, in questo numero possono essere incluse anche Associazioni, enti pubblici o privati. Tale attivazione è subordinata a delibera del Consiglio Direttivo.
- b) La sede distaccata può trovarsi anche al di fuori del territorio nazionale. In questo caso specifico, la richiesta deve pervenire da almeno tre persone residenti nella nazione estera, in questo numero possono essere incluse anche Associazioni, enti pubblici o privati interessati all'iniziativa.
- c) L'organizzazione di tali sedi distaccate, nazionali ed estere, è definita dal Regolamento della IAAM.

Titolo VI

Amministrazione e Contabilità

art. 35 - Esercizio finanziario

- a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario della IAAM iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di redigere, attraverso il Consiglio Direttivo e per ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Questo documento deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
- c) Il Consiglio Direttivo redige, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo. Questo documento verrà presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

d) Il bilancio preventivo e quello consuntivo con i suoi allegati devono essere depositati presso la sede della IAAM almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Questi documenti saranno messi a disposizione dei soci, finché non saranno approvati; i documenti contabili afferenti le singole poste che compongono il bilancio verranno messi a disposizione previa richiesta di uno o più soci.

e) Il bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio chiuso al 31 dicembre dovrà essere presentato per l'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

art. 36 - Avanzi di gestione

a) La IAAM non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di organizzazioni che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura o di organizzazioni similari aventi le medesime finalità.

b) L'Associazione ha l'obbligo di destinare gli utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Titolo VII

Organizzazione, gestione e sviluppo delle attività associative

art. 37 - Le attività associative

L'organizzazione, la gestione e lo sviluppo continuo delle attività necessarie per perseguire gli scopi istituzionali della IAAM sono rimandate ai Regolamenti interni.

art. 38 - I Regolamenti

L'assemblea dei soci può approvare o modificare regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo.

Titolo VIII

Modifiche allo Statuto, Scioglimento dell'Associazione

art. 39 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto vengono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, come stabilito dagli art. 19, 20 e 25 del presente Statuto e/o su richiesta motivata, avanzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

art. 40 - Scioglimento dell'Associazione

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è prerogativa dell'Assemblea dei Soci, che delibera secondo quanto stabilito dall'art. 20 del presente Statuto nominando anche uno o più liquidatori.
- b) L'Associazione può essere sciolta nel caso di inattività dell'Assemblea dei soci protratta per oltre due anni.
- c) In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni o associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 41 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme in materia di enti contenute nei libri del Codice Civile e, in subordine, alle norme generali contenute nei libri del Codice Civile.

La lingua ufficiale che la IAAM utilizzerà per i documenti e le comunicazioni riguardanti le attività associative, sia in ambito nazionale che estero, è l'Italiano.

art. 42 - Foro competente

Foro competente per controversie non risolte bonariamente e relative alla interpretazione del presente Statuto, alla sua applicazione, ai rapporti tra i soci, alla regolarità degli organi ed ad ogni altra controversia nella quale sia interessata la IAAM è il Tribunale di Napoli.